



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 11 del 13.07.2022**

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole.

*Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento  
Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari*  
**Ing. Iole Fantozzi**  
(f.to digitalmente)

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| COMUNE DI MONGRASSANO                        | <b>E</b> |
| <b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b> |          |
| Protocollo N.0003986/2022 del 15/07/2022     |          |
| Firmatario: Iole Fantozzi, ROBERTO OCCHIUTO  |          |

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e s.m.i.;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

**VISTO** l'art. 650 del codice penale;

**VISTO** il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'eccezionale ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rendono rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

**CONSIDERATO** che il lavoro nel settore agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

**CONSIDERATO** che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

**CONSIDERATO** che l'INAIL nell'ambito del progetto workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

**PRESO ATTO** che il Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, d'intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro) sta predisponendo delle raccomandazioni per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

**RITENUTA** la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della regione Calabria interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

**RITENUTA** quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio calabrese interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2022, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO", nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni, in corso di redazione da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo;

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

### **ORDINA**

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2022, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".
2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).
4. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai Prefetti delle Province della Regione Calabria, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro.
5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

**Il Presidente**

**Occhiuto**

**(F.to digitalmente)**